



COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Approvato con deliberazione consiliare n. 53 in data 27/07/2017
- Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 26/02/2018
- Modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 29/09/2020
- Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 31/05/2022
- Modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 22/06/2023
- Modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 19/12/2023
- Modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 28/11/2024

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 15/11/2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cesenatico, di cui alla legge regionale in materia di turismo, compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 D.L. 50/2017 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.¹

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA AL COMUNE²

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cesenatico, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tali soggetti passivi corrispondono l'imposta (ricevendone quietanza) ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti (di seguito denominati "mediatori della locazione") che gestiscono portali telematici o che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi, di cui all'art. 4 D.L. 50/2017 e ss.mm.ii..³
2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, i gestori delle strutture ricettive ed i mediatori della locazione sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti).⁴
3. Abrogato. ⁵
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,19.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

¹ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

² Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

³ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

⁴ Modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

⁵ Introdotto con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018, successivamente abrogato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020

- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (anche volontari), che soggiornano per comprovate esigenze di servizio⁶;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa, regolarmente inquadrato ai fini previdenziali e fiscali nonché gli studenti che svolgono stage/tirocini presso la struttura ricettiva⁷;
- f) soggetti con invalidità non inferiore all'80% (vengono ricompresi in questa casistica anche i soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall'INPS o dall'INAIL l'assegno di accompagnamento o di frequenza)⁸;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto (vengono ricompresi in questa casistica anche gli eventuali accompagnatori di soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall'INPS o dall'INAIL l'assegno di accompagnamento o di frequenza, sempre in ragione di un accompagnatore per soggetto)⁹;
- h) i gruppi di pensionati organizzati o finanziati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
- i) Il Comune di Cesenatico nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza¹⁰;
- k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario¹¹.

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. ed inoltre, per gli studenti che svolgono stage/tirocini, attestazione dell'istituto scolastico;
- per le ipotesi di cui alle lett. f), g) e j) idonea certificazione;

⁶ Modificato con Delibera di C.C. n. 67 del 19/12/2023

⁷ Modificato con Delibera di C.C. n. 67 del 19/12/2023

⁸ Modificato con Delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024

⁹ Modificato con Delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024

¹⁰ Introdotto con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018

¹¹ Introdotto con Delibera di C.C. n. 67 del 19/12/2023

- per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per l'ipotesi di cui alla lett. k) copia della convenzione e/o di ogni altro atto dispositivo.¹²

ART. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Abrogato.¹³

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Cesenatico corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa (o al mediatore della locazione) che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.¹⁴

ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE / MEDIATORI DELLA LOCAZIONE¹⁵

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cesenatico provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità e delle esenzioni¹⁶.
2. I gestori delle strutture ricettive che, ai sensi della normativa vigente, risultano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno (per quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento), effettuano il versamento al Comune di Cesenatico delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta entro il sedicesimo giorno del mese di marzo (con riferimento al periodo gennaio-febbraio), maggio (con riferimento al periodo marzo-aprile), luglio (con riferimento al periodo maggio-giugno), settembre (con riferimento al periodo luglio-agosto), novembre (con riferimento al periodo settembre-ottobre) e gennaio dell'anno successivo (con riferimento al periodo novembre-dicembre), con le modalità previste dalla legge¹⁷.
3. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine bimestrale previsto per il versamento, presentano al Comune di Cesenatico una dichiarazione con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta

¹² Comma modificato con Delibera di C.C. n. 67 del 19/12/2023

¹³ Introdotto con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e abrogato con Delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024

¹⁴ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

¹⁵ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibere di C.C. n. 17 del 31/05/2022 e n. 56 del 28/11/2024

¹⁶ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020

¹⁷ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente con Delibere di C.C. n. 48 del 29/09/2020, n. 17 del 31/05/2022 e n. 56 del 28/11/2024

dovuta dagli ospiti relativamente al periodo considerato e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.¹⁸

4. Le dichiarazioni bimestrali, debitamente sottoscritte, sono presentate utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.¹⁹

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.

6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

7. Anche i "mediatori della locazione", così come definiti all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, che per legge sono responsabili del pagamento dell'imposta (ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii), sono soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento.²⁰

8. I dati delle dichiarazioni bimestrali di cui al comma 3 sono finalizzati alla compilazione:

a) della dichiarazione cumulativa, che deve essere presentata dal gestore (o mediatore della locazione) esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con D.M. 29 aprile 2022.

Limitatamente all'anno d'imposta 2020, la dichiarazione cumulativa deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 (ai sensi del D.L. 41/2021, come convertito in L. 69/2021);

b) del conto giudiziale della gestione (cd. Mod. 21), che il gestore, essendo ancora qualificabile come agente contabile (secondo l'attuale interpretazione della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale regionale Emilia Romagna) ha l'obbligo di presentare, debitamente sottoscritto, all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.²¹

9. Abrogato ²²

ART. 8 - INTERVENTI DA FINANZIARE

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare interventi a favore dell'economia turistica.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Documento Unico di Programmazione, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto.

3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio,

¹⁸ Modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

¹⁹ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

²⁰ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

²¹ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

²² Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente abrogato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020

delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni e ss.mm.ii. di cui:

- all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- all'art. 1219 del Codice Civile;
- all'art. 1, comma 792 e ss., della L. n. 160/2019;
- all'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 77 del 17/07/2020;
- al Regolamento comunale delle Entrate tributarie, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 25.02.2000 e ss.mm.ii..²³

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente art. 7, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

Il Comune può:

- avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai responsabili del versamento dell'imposta, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici;
- invitare i soggetti passivi e i responsabili del versamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai gestori delle strutture ricettive e ai mediatori della locazione (definiti all'art. 3, c. 1), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Locale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i gestori delle strutture ricettive o i mediatori della locazione;

Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici comunali potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296/2006, art.1, c. 179.²⁴

3. I responsabili del versamento dell'imposta sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.²⁵

4. In caso di inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura/mediatore della locazione o in caso di assenza di documentazione presentata o rinvenuta, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata

²³ Modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

²⁴ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

²⁵ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento (tenendo anche in considerazione, per quanto possibile, la posizione e le/a caratteristiche/tipologia della struttura oggetto di accertamento).²⁶

5. I gestori delle strutture/mediatori della locazione, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalati all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.²⁷

ART. 10 - SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77:

- in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno l'Ente locale applica al soggetto obbligato la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997,²⁸
- in caso di omessa o infedele presentazione da parte del soggetto obbligato della dichiarazione cumulativa di cui al comma 8, lettera a), dell'art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto.

²⁹

3. Abrogato³⁰

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte dei soggetti obbligati, così come per la violazione di uno qualunque dei restanti obblighi previsti dallo stesso art. 7 del presente regolamento non precedentemente citati, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.³¹

5. L'irrogazione delle sanzioni non esonera mai i soggetti obbligati dal pagamento dell'eventuale imposta non versata.³²

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

²⁶ Introdotto con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

²⁷ Introdotto con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

²⁸ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022 e con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

²⁹ Modificato con Delibera di C.C. n. n. 48 del 29/09/2020 e successivamente con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022 e con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

³⁰ Modificato con Delibera di C.C. n. 16 del 26/02/2018 e successivamente abrogato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020

³¹ Modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020 e con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

³² Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022 e con Delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2023

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine specificato nell'atto stesso, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.³³

ART. 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 3.³⁴

ART. 13 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii..³⁵

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 7, del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento comunale delle entrate tributarie.³⁶

³³ Modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 29/09/2020

³⁴ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022

³⁵ Modificato con Delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024

³⁶ Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2022